



SENT. N. 615/2014
R.A.L. N. 1683/13
CRON. N. 5606/14

TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tiziana Di Carlo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 07.06.2013, iscritto al N. 1683/13 R.A.L.

da

ANTONACI DOMENICO, rappr.to e difeso dall'avv. Silvia Di Fonzo, in virtù di delega a margine del ricorso, ed elett.te dom.to in Frosinone, via Casilina Sud Km 80 n. 461 (c/o Carvisiglia)

- ricorrente

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappr.ta e difesa dall'avv. Francesco Manzi

resistente

nonchè

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di Roma 8

Oggetto: trasferimento

Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del proprio atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 07.06.2013, il dott. Domenico Antonaci conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Azienda USL di Frosinone e L'Azienda USL di Roma 8, affermando di essere dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio di Alatri e che, con nota del 16.01.2009, il ricorrente aveva presentato

all'ASL di Frosinone una richiesta di trasferimento, richiesta formulata ai sensi dell'art. 20 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria.

Affermava che con lettera del 06.12.2012 esprimeva la propria volontà di procedere alla mobilità e, in forza di quanto disposto con decreto Commissariale n. 14/09, il Direttore Generale della USL ROMA B richiedeva alla Azienda USL di Frosinone l'atto di assenso al fine di accertare la non necessità di copertura del posto nell'azienda di provenienza.

Affermava che con nota del 28.12.2012 prot. 24622, l'Azienda USL di Frosinone negava l'assenso al trasferimento in quanto non sussistevano le condizioni che assicuravano la non necessità del posto che si sarebbe reso vacante.

Deduceva che la procedura era lesiva dell'art. 23 co 2 del D Lgs. 165/01 e delle norme della contrattazione collettiva e, precisamente l'art. 39 comma 10 del CCNL della dirigenza medica a mente del quale il medico può transitare ad altro ente senza necessità di ottenere il nulla osta dall'ente attuale di appartenenza, purché ciò avvenga dopo la scadenza del preavviso semestrale.

Che pertanto il diniego dell'assenso dell'ASL era da ritenersi *tamquam non esset*.

Sosteneva che come da certificazione medica prodotta, la figlia del ricorrente necessitava della presenza costante del padre all'interno del nucleo familiare; chiedeva, pertanto, la dichiarazione della illegittimità dell'atto di diniego del trasferimento del 18.12.2012.

Si costituiva in giudizio l'ASL, contestando l'avversa domanda ed affermando che, stante il blocco delle assunzioni per il Servizio Sanitario Regionale, il trasferimento del ricorrente avrebbe comportato una disfunzione nel servizio di ostetricia e ginecologia e, pertanto, non sussistevano i presupposti legittimanti la concessione del nulla osta al trasferimento.

All'udienza del 03/06/14 la causa quindi veniva decisa dai procuratori delle parti, previo deposito di note autorizzate, e quindi è stata decisa mediante



pubblica ed immediata lettura della sentenza – parte integrante del verbale di causa cui è allegata – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 429 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso pare meritevole di accoglimento per le argomentazione che di seguono vengono illustrate.

La normativa della dirigenza medica pone quale unica condizione affinché il dirigente possa avvalersi della mobilità interna, l'esplicita accettazione dell'azienda presso cui deve essere effettuato il trasferimento, e, l'azienda presso cui il dirigente presta servizio, non può opporsi al trasferimento del dirigente medico stesso.

L'azienda di provenienza, quindi, deve concedere il nulla osta entro il termine di dieci giorni.

Nel caso di specie vi è stato un preventivo atto di assenso del Direttore Generale dell'ASL Roma B che ha fornito l'assenso al trasferimento del ricorrente.

Ed invero il decreto U0014 del 16.02.09 emesso dal Commissario *ad acta* ha stabilito che "l'assenso alle mobilità è concesso solo, previo accertamento della sussistenza delle condizioni che assicurino la non necessità di copertura del posto nell'azienda di provenienza.

Tale decreto si pone in contrasto con le norme di legge e di contratto collettivo e, pertanto, deve essere disapplicato e considerato *tamquam non esset*.

Giova, infatti, precisare che l'art. 39 comma 10 del CCNL dirigenza medica e veterinaria, afferma che il medico può transitare ad altro ente senza necessità di ottenere il nulla osta dall'ente di attuale appartenenza, purché ciò avvenga dopo la scadenza del preavviso trimestrale.

In ultime bisogna considerare che dalla certificazione medica risulta lo stato di disagio della figlia minore del ricorrente dovuto alla lontananza del padre.

Il ricongiungimento del nucleo familiare costituisce un ulteriore argomentazione a sostegno della domanda del ricorrente poiché la famiglia è tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto e deciso nei termini indicati in dispositivo.

Le spese di lite - liquidate nella misura indicata in dispositivo – vanno poste a carico di parte resistente, in ossequio al principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accertata l'illegittimità dell'atto di diniego dell'ASL di Frosinone con nota del 18.12.2012, dichiara valido ed efficace il trasferimento del Dott. Domenico Antonaci presso l'Azienda USL Roma 8
- 2) condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidando le stesse nella misura di €1.500,00., oltre I.V.A., C.P.A. e al rimborso del 15%.

Frosinone, 03 giugno 2014

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Tiziana Di Carlo



Depositato in Cancelleria
oggi: 03/06/2014
IL CANCELLIERE

